

CAPITOLO PRIMO

LEZIONI DAL PASSATO

SEZIONE PRIMA

L'ACQUA FONTE DI MITI, FORMANTE CULTURALE E MOTORE DELL'ESPERIENZA GIURIDICA

SOMMARIO: 1. Una materia, un ciclo, un flusso. – 2. Le forme dell'acqua. – 3. Cosmogonie e religioni. – 4. Il formante culturale e la matrice giuridica. – 5. Il rapporto sociale generato dall'acqua.

S'abba tenet memoria (l'acqua ricorda)

Massima sarda

1. *Una materia, un ciclo, un flusso*

Il termine 'acqua' evoca un elemento dinamico e si manifesta in fenomeni fisici articolati e complessi.

Di questa Natura, su cui continuamente indaga la scienza aprendosi a prospettive incredibilmente mutevoli, i giuristi non sembrano minimamente curarsi, salvo rincorrere regolarmente il cambiamento dei paradigmi scientifici, della percezione sociale e della qualificazione economica di quello che oggi si definisce giornalisticamente "l'oro blu".

La forma liquida ordinaria dell'elemento acqueo, chimicamente noto come H₂O, non è che una delle sue tante manifestazioni. Tutto il mondo vivente è intriso d'acqua e di umidità, a partire dal nostro corpo, dall'aria che respiriamo, dai vegetali e dagli animali che abbiamo intorno a noi.

La nostra esistenza umana prende avvio nell'acqua, supporto essenziale della vita in tutte le sue forme. Un elemento dotato di straordinarie – ma non infinite – capacità solventi e di vettoriamento, come agente di pulizia

nell'ambiente, base di funzionamento delle cellule e supporto del trasporto linfatico (De Marsily, 2009).

Questa materia non è statica, ma cambia continuamente il suo stato – liquido, gassoso o solido – in un processo di trasformazione ciclica permanente e di circolazione all'interno dell'idrosfera terrestre. È una metamorfosi continua, con accumulo e scambi di massa per cui l'acqua evapora, si condensa, precipita, s'infiltra, scorre per poi evaporare nuovamente.

Comunemente, questo *ciclo* è noto sotto il nome di “ciclo idrologico”, o “ciclo dell'acqua”, e siamo debitori della sua scoperta a Pierre Perrault, scienziato meno noto al grande pubblico, ma non per questo meno importante, del fratello Charles, lo scrittore delle celebri favole. Pierre Perrault è l'autore del *De l'origine des fontaines* (1674) che compie una vera rivoluzione copernicana demolendo la credenza millenaria e aristotelica che il mare sia l'origine delle acque e svelandoci il segreto del ciclo idrologico con le sue fasi discendente e ascendente. È grazie a Perrault, che riprende alcune geniali intuizioni di Leonardo da Vinci contenute nel Codice *Hammer* dove si assimila la circolazione acquatica a quella sanguigna, che l'idrologia diventa una scienza sperimentale e quantitativa, consentendoci di prendere coscienza della *circolarità* del fenomeno, nozione oggi centrale anche per la lettura dei fenomeni sociali:

“Il corpo della terra, a similitudine de' corpi delli animali, è tessuto di ramificazione di vene, le quali son tutte insieme congiunte, e son costituite a nutrimento e vivicatione d'essa terra e de' sua creati. Essi partono dalla profondità del mare e a quelle, dopo molta revolutione, hanno a tornare per li fiumi creati dalla alte rotture d'esse vene”.

(Leonardo, *Codice Hammer*, c. 4A, f. 33v)

È lo studioso francese però a cogliere precisamente che la via di risalita per questa *revolutione* è aerea e non, come supponeva Leonardo, ipogea.

Il susseguirsi delle trasformazioni dello stato dell'acqua, in un sistema unitario, aperto e interconnesso, avviene attraverso flussi costanti e la nozione di *flusso* è a sua volta essenziale per cogliere la seconda dimensione speciale e ispirante dell'acqua, poiché i flussi, concepiti a partire dai rudimenti che abbiamo appreso dalla fisica, sono “l'espressione dei processi che dominano la nostra vita economica, politica e simbolica” (Castells, 1996). C'è, naturalmente, un supporto materiale che rende possibile questo movimento, ma la sua caratteristica è l'articolazione in tempo simultaneo che ne modifica in continuazione lo stato.

La distribuzione capillare dell'elemento idrico nel pianeta blu – così appare la terra proprio grazie all'acqua a chi la osserva dalla stratosfera – crea una *rete*, un reticolo interconnesso che prefigura un'ulteriore dimen-

sione diventata negli ultimi decenni canone interpretativo della società umana e delle sue relazioni: quella di rete. L'elemento chiave del formarsi dei differenti ecosistemi terrestri è infatti il diverso atteggiarsi della presenza idrica nel creare ambienti acquatici differenziati ma sempre collegati fra loro.

Parlare di acqua è parlare di oceani, mari, fiumi, ghiacciai, sorgenti, paludi, aridità o umidità del clima, ma anche di tutte le opere e le attività che l'uomo mette in atto per governare e utilizzare a proprio beneficio questo bene primario. In questo volume non trattiamo di questi fenomeni nella certezza che l'uomo disponga sempre e comunque degli strumenti necessari per gestire e risolvere ogni problema, nel suo rapporto con la materia idrica, solo grazie alla sua intelligenza e conoscenza. Ci sembra invece compito del giurista individuare e fissare i limiti dell'azione umana ed essere sempre consapevole che le determinazioni giuridiche hanno un impatto profondo anche sul mondo esterno non umano, esplicando effetti consequenziali e complessi sull'ambiente complessivo in cui viviamo.

La nostra esatta comprensione dei fenomeni fisici, alla luce delle migliori conquiste della scienza, è dunque presupposto indispensabile per rileggere e ripensare i fondamenti concettuali del diritto delle acque i cui contenuti si sono precisati, nel corso della storia, sotto la spinta di bisogni puntuali e di interessi dominanti, ma purtroppo spesso nell'indifferenza del legislatore circa le conseguenze che si producono sui cicli naturali e sulla limitatezza delle risorse.

2. *Le forme dell'acqua*

Capire le *forme dell'acqua* è il presupposto logico di una corretta interpretazione e regolazione giuridica del 'fenomeno acqua' (Nervi, 2011). L'espansione delle conoscenze e delle attività umane ci permette oggi di allargare la nostra visuale rispetto al passato, andando oltre i singoli stadi per abbracciare nella sua interezza l'intero ciclo idrico.

Oggetto sfuggente nei suoi diversi stati, l'acqua ha un equilibrio instabile, presentandosi di volta in volta allo stato gassoso, liquido o solido, con una diversità continua di situazioni nel suo trasformarsi, a seconda dei momenti, da meteorica a sotterranea, da corrente a stagnante. La mutevolezza dello stato fisico, così come la diversità della condizione – meteorica, superficiale, sotterranea, stagnante o corrente, permanente o temporanea – non deve però fare velo alla considerazione unitaria di alcune regole generali che la riguardano. I suoi caratteri fisici o chimici, come la velocità, la temperatura, la salinità o la valenza minerale o termale, influenzano la nostra prospettiva ed hanno spesso portato a una settorializzazione pressoché stagna dei regimi giuridici che le sono stati

imposti. Oggi si ricompono, invece, un po' alla volta un quadro unitario di questo bene, nella consapevolezza della sua unicità e complessiva inscindibilità.

A rendere mobile e complesso il quadro contribuisce il fatto che l'acqua cambia continuamente i suoi caratteri, modificando rapidamente il proprio stato chimico e fisico, rendendo a volte difficile una classificazione definitiva, sfilandosi dalle maglie strette del diritto e spostandosi con sovrana indifferenza rispetto a ogni frontiera normativa. Siamo in presenza di un bene plastico e trasformista quanto basta per rendere tantalico lo sforzo di ingabbiarla in via definitiva in categorie giuridiche stringenti senza correre il rischio di essere immediatamente smentiti. L'acqua, diciamo pure, è in definitiva una risorsa scomoda per chi, come operatore e interprete del diritto secondo la nostra tradizione giuridica, cerca da sempre il conforto e la calda coperta di Linus della certezza dogmatica e della rigidità della regola scritta.

L'acqua, una e molteplice, presenta un carattere polifunzionale, dalla sua valenza ecologica come elemento centrale dell'ambiente a quella propriamente economica – domestica, agricola, zootecnica, industriale o energetica – manifestando però anche una funzione socio-culturale in relazione a scopi religiosi, terapeutici o ricreativi. Contro questa polivalenza e polifunzionalità si schiera oggi un *mainstream* culturale e scientifico che tende a ridurla e comprimerla al solo parametro economico come dimensione esclusiva e assorbente, rischiando di compromettere meccanismi di regolazione e di tutela aperti ad una pluralità di accessi e di fruizioni.

3. *Cosmogonie e religioni*

Sull'acqua l'uomo ha costruito le sue cosmogonie fondamentali.

Per mezzo di essa ha tentato di spiegare, fin dai primordi della civiltà, le origini dell'universo. Quasi tutte le tradizioni religiose indicano, infatti, nell'elemento idrico il punto di partenza della nostra esistenza, dalle civiltà indiane a quelle andine, dall'Africa tribale al mondo islamico o cristiano.

Essa non è solo fonte biologica della vita in senso materiale, ma anche elemento che si colloca al centro di pratiche culturali fondamentali, di credenze ancestrali, di momenti rituali e religiosi che sottolineano, tra la nascita e la morte, le fasi più importanti della nostra esistenza. Dal Gange all'Orinoco, dal Nilo all'Eufrate, i fiumi sono molto più che semplici luoghi fisici su cui esercitare un dominio diretto e in cui sviluppare una capacità di sfruttamento economico.

Dire che il flusso e il contenuto dei corsi d'acqua è solo un bene di va-

lore mercantile significa averne e diffonderne una visione riduttiva: per infinite generazioni di esseri umani essi sono stati prima di tutto un momento di concepimento e un simbolo di vita eterna. Deviarli, prosciugarli, inquinarli non è solo avvertito come un furto, ma come un sacrilegio che colpisce il cuore stesso della coscienza e dell'esperienza collettiva. Questo rapporto spirituale dell'uomo con l'acqua va oltre il soddisfacimento dei bisogni primari ed è fortemente presente nelle civiltà giuridiche ctonie (Glenn, 2011), legate molto più delle nostre al rapporto fondamentale con la Terra intesa come sistema vivente e dinamico formato da una comunità indivisibile di sistemi di vita e di esseri viventi interconnessi, interdipendenti e complementari nel loro comune destino.

L'acqua può quindi essere vista e compresa secondo diverse prospettive, considerando la diversità dei suoi momenti e delle sue funzioni, secondo il processo mentale ben rappresentato nel pensiero filosofico e nella psicologia della *Gestalt* tedesca. Il diritto moderno tende però a perdere sensibilità rispetto a queste differenze di significato e di valore che uomini, comunità, popoli, diversi attribuiscono ad un bene apparentemente sempre uguale, ma in realtà soggetto ad interpretazioni e relazioni diversissime.

L'acqua non è sempre uguale, per tutti ed in ogni luogo. Insomma, non è sempre e per tutti pura e semplice H₂O, anche se gran parte del pianeta vive oggi concretamente il passaggio da una dimensione sociale ad una concezione prevalentemente materiale del bene (Illich, 1985). L'idea che essa sia un dono divino e una fonte insostituibile di vita è riflessa in una presenza costante e quasi necessaria, anche per la sua bellezza, nei templi, negli edifici religiosi, in luoghi pubblici altamente significativi.

Nella storia umana si è diffuso fin dai primordi l'utilizzo dell'acqua come simbolo di vita e di purificazione, soprattutto nelle cerimonie religiose di cui essa risulta essere sempre una componente essenziale per benedizioni, riti purificatori, consacrazioni, pratiche divinatorie e molto altro. All'acqua si ricollegano funzioni speciali di magistero, nel taoismo cinese come per gli induisti, riconoscendo alla stessa le più alte virtù di saggezza.

Essa è definita suprema virtù.

Il motivo per cui l'acqua impersona questa suprema virtù è perché essa è cedevole e morbida.

Quindi, io dico che le cose più morbide dominano le cose più dure.

Il non-essere non ha lacune, perciò la Via è davvero grande.

(Lao Tzu)

Dal carattere poliforme dell'elemento trae anche l'ispirazione un particolare approccio comportamentale:

*Ecco come bisogna essere! Bisogna essere come l'acqua.
Niente ostacoli. Essa scorre. Trova una diga, allora si ferma.
La diga si spezza, scorre di nuovo.
In un recipiente quadrato, è quadrata. In uno tondo, è rotonda.
Ecco perché è più indispensabile di ogni altra cosa.
Niente esiste al mondo più adattabile dell'acqua.
E tuttavia quando cade sul suolo, persistendo,
niente può essere più forte di lei.*

(Lao Tzu)

Le civiltà mesopotamiche devono la loro genesi proprio ai fiumi e non si può certo restare insensibili al fascino dell'antica civiltà egizia che colloca all'origine del mondo proprio una massa d'acqua primitiva personificata come origine del fiume Nilo, il fiume che dà la vita. Molti dei luoghi sacri, in ogni civiltà, coincidono con fonti idriche, siano essi pozzi o sorgenti. Da qui una distinzione, diffusa e persistente, fra l'impiego sacro e l'uso profano dell'acqua.

Ritroviamo ugualmente l'elemento idrico all'origine della filosofia occidentale. L'acqua come elemento primordiale, ἀρχή, senza il quale la vita stessa non è possibile: tutto è composto d'acqua e tutto, inevitabilmente, fa ritorno all'acqua. Per Talete, ad esempio,

“L'acqua è il principio di tutte le cose; le piante e gli animali non sono che acqua condensata e in acqua si risolveranno dopo la morte”.

Un concetto, questo, che come ci ricorda Aristotele il mito greco conforta indicando in Oceano, considerato un fiume nella concezione omerica prima ancora di diventare un mare universale, il padre di Urano e Gaia, ossia del cielo e della terra, a loro volta generatori di tutte le cose, tanto divine quanto umane, mentre nello Stige, anch'esso figlio di Oceano, confluiscono alla fine tutte le acque.

Nell'ebraismo, l'idea dell'acqua come 'fonte di giustizia' è ben radicata. Ce la rappresenta Thomas Mann nel romanzo *Das Gesetz* (1944), La Legge, parlando di Mosé e della sua funzione di giudice in mezzo alle sue genti tratte dalla schiavitù d'Egitto:

“... la prima cosa che egli fece a Qadesh fu di istituire un tribunale dove, in giorni determinati, egli dirimeva controversie ed emetteva le sentenze: là dove scaturiva la sorgente più copiosa che già portava il nome di Me-Meribà, ossia Fonte del Processo. Là egli amministrava la giustizia che scaturiva dalla santità come l'acqua sgorgava dalla terra”.

Frequente è, in ogni epoca e sotto ogni latitudine, la personificazione del bene idrico e costante è l'attribuzione ai fiumi di un carattere antro-

pomorfo. Così, nelle pratiche dei culti romani, l'adorazione delle acque dolci avveniva nei *Neptunalia* in omaggio a quel Nettuno che solo più tardi si sarebbe identificato con Poseidone, il dio del Mare. Anche la letteratura moderna europea, come ci ha ricordato Carl Schmitt, evoca questo concetto archetipico con vibrante intensità:

*Tutto è sorto dall'acqua
Grazie all'acqua ogni cosa vivrà
Serbaci la tua eterna opera, Oceano!*
(Goethe, *Faust*, II, 8435-37)

Si è formata nel tempo l'idea che un corso d'acqua può segnare la soglia di passaggio fra territori distinti, tra sfere di diritto e di sovranità differenziate, ma anche simbolicamente tra la vita e la morte, tra la realtà terrena e quella metafisica (Teti, 2003). In questo modo essa accompagna e segna in varia forma il percorso dantesco dall'Inferno al Paradiso, di volta in volta luogo di transito (lo Stige), strumento di pena (il Còcito, lago gelato dell'odio, dell'inganno e del tradimento), fonte d'oblio (le acque del Letè) e di ricostruzione della memoria positiva (l'Eunoè, fiume della memoria del bene).

L'acqua non è però solo percepita diffusamente come elemento materno, positivo e generatore, ma talvolta anche come fattore distruttivo. La memoria di grandi tragedie, diluvi, inondazioni, *tsunami* trova rinnovata espressione e riflesso nella mitologia, che ha attribuito forma e nome alle paure dell'uomo di fronte a queste catastrofi (Teti, 2003). Alla stessa acqua si è fatto spesso ricorso come elemento punitivo, tanto nella forma del mito quanto nei metodi brutali e sbrigativi del giudizio ordalico:

*E vidi Tantalò patire pene terribili,
ritto nell'acqua che gli arrivava sino al mento;
stava là, in piedi, assetato: ma non poteva attingerne e bere.
Ogni volta che il vecchio tentava, avido, di dissetarsi,
L'acqua spariva, veniva inghiottita, e intorno a lui
Emergeva, nera, la terra: un dio la disseccava.*
(Omero, *Odissea*, XI, 582-587)

L'acqua non è solo invocata, come nell'*Aquaelicismum* romano, per appellarsi alla generosità di Giove, ma ad essa è da tempo immemorabile associata una capacità profetica: i templi di Apollo a Didima e quello di Delfi ne sono testimonianza evidente. In maniera alquanto originale, la credulità popolare ha attribuito virtù profetiche alla celebre Bocca della Verità, la grande maschera di pietra con occhi, naso e bocca forati rappresentante il dio Oceano, oggi murata nella Basilica di Santa Maria in Co-

smedin di Roma: il bassorilievo altro non era però, in origine, che un tombino dell'antica Roma che raffigurava l'effigie del dio che inghiotte le acque piovane ...

Sorgente di mistero e di stupore è da sempre anche la proprietà riflettente dell'acqua, che il mito di Narciso innamorato della propria immagine ha consegnato, fin dalle Metamorfosi di Ovidio, all'immaginario occidentale con straordinaria incisività.

Nel cristianesimo, poi, l'acqua è onnipresente, tanto nei libri sacri quanto nella pratica rituale, con una costante funzione purificatrice e lustrale, oltre che di generazione nello spirito. La sua ricorrenza nelle sacre scritture è impressionante: la parola *majim* (acqua) appare 580 volte nell'Antico Testamento e il termine sinonimo di *hydôr* per 76 volte nel Nuovo Testamento (Ravasi, 2005). L'interpretazione dell'acqua come elemento purificatore – dalla malvagità, dalla colpa e dal peccato – passa con evidente continuità dai riti ellenistici al mondo latino pagano e poi alla cristianità e all'Islam, dove prendendo la forma del battesimo e della lavanda delle mani (Tölle-Kastenbein, 1993).

In una sola goccia d'acqua, civiltà e religioni hanno saputo condensare il senso profondo della vita e della morte, facendone qualcosa di infinitamente più importante, per lo spirito umano, della pura e semplice ricchezza materiale per la quale oggi si scontrano gli interessi economici dei capitali e delle nazioni. L'idea dell'acqua come *anima mundi* attraversa così i secoli nella civiltà europea e in essa si rispecchia lo spirito umano:

“Anima dell'uomo, come sei simile all'acqua”.

(Goethe, *Canto degli spiriti sopra le acque*)

Anche l'Islam insiste costantemente sulla natura dell'acqua quale dono divino, sostanza sulla quale poggia il trono di Allah, chiamata a sostenere la vita e ad essere elemento di purificazione dell'umanità. Questa religione ha in particolare tramandato una persistente concezione di fondo dell'acqua come bene comune.

Il convincimento religioso arricchisce la materia di valenze spirituali e sovrannaturali e alcune civiltà hanno elevato questa sostanza, nelle sue varie forme pluviali, sorgenti, fluviali o marine, a vera e propria divinità. Per quanto queste concezioni possano apparire distanti dalla mentalità razionale moderna, miliardi di persone percepiscono lo spreco, la sottrazione o l'inquinamento di questa materia, oltre che nella dimensione del furto o del danneggiamento, in quella per loro talvolta ancora più grave dell'oltraggio, della profanazione o del sacrilegio.

Non tutti i popoli, non tutti gli strati sociali e non tutti gli individui singolarmente hanno fatto esperienza del 'disincanto del mondo', dell'*Entzauberung der Welt*, come passaggio evolutivo, ma secondo alcuni

involutivo, attraverso cui Max Weber spiega le origini della società capitalista e borghese e il cambiamento radicale di approccio intellettuale, tecnico e razionale che ha portato all'economia moderna e alla società industriale.

Non sorprende, perciò, che il pensiero ecologico contemporaneo avverta ai nostri giorni di nuovo l'esigenza di riscoprire il legame fondamentale con la terra, l'acqua e la Natura: ce lo conferma l'impatto planetario di organismi e iniziative associative che si richiamano al concetto di Terra Madre nella loro concezione olistica e nel desiderio di ristabilire una relazione sempre più intima con l'insieme del vivente (Capra, 2001).

4. *Il formante culturale e la matrice giuridica*

La vivacità di pensiero del filosofo Gaston Bachelard, immerso nei suoi studi durante gli anni bui della Francia collaborazionista di Vichy, ci ha rivelato tutta la "forza immaginante dell'acqua", tratteggiando con dovizia di riferimenti scientifici, mitologici e letterari la capacità di questo elemento naturale di creare il primitivo e l'eterno nel fondo del nostro essere.

Una forza tutt'altro che cieca e che infatti ha portato questo straordinario intellettuale a qualificare l'acqua addirittura come *un organe du monde*, al cui cospetto nessun altro elemento naturale è in grado di esercitare sull'uomo altrettanta capacità evocativa. Essa è infatti "mediatore plastico tra la vita e la morte" (Bachelard, 1942), potente archetipo simbolico e poetico, di volta in volta figura ideale dotata di capacità nutritiva dello spirito oltre che del corpo, femminile e materna, purificatrice e unificatrice. Un vettore potente, quindi, per il nostro pensiero che attraverso di essa e grazie alla sua valenza semiotica comunica vita, morte e divenire. È dunque normale che l'acqua abbia penetrato profondamente anche il diritto, permeandolo di significato.

Usiamo non a caso abitualmente in senso metaforico il termine 'fonte' (*source of law, source du droit, Rechtsquelle*), nella terminologia di un diritto che pure molto ha cercato di allontanarsi dall'approccio naturalistico, per indicare il fenomeno di produzione del diritto. Come l'acqua sorgiva ha da tempo memorabile un carattere sacrale ed è considerata una forma di contatto con la divinità (Rudhardt, 1989), così il diritto trova la sua scaturigine e la sua autorità in fenomeni consuetudinari o edituali che sanciscono l'obbligatorietà di particolari condotte. Nessun dubbio, nel diritto romano, che la legge delle XII tavole fosse "*fons omnis publici privatique iuris*" (Livio, *Storia di Roma III*, 34, 6). Anche l'iscrizione all'ingresso della scuola di diritto di Bisanzio, in epoca giustiniana, non lasciava a questo proposito spazio a equivoci:

«Io sono un luogo consacrato alle leggi. Da qui scaturisce una fonte ricca di diritto romano, che scorre eternamente per tutti ed offre i suoi flussi alla gioventù qui raccolta».

I concetti di eguaglianza e di equità, con tutto quanto ne deriva in termini di spirito di giustizia e di giusta proporzione, si ricollegano a loro volta alla matrice semantica latina di *aequitas*, quel ‘venerando concetto’ (Zagrebelsky, 1992) in cui si rispecchia l’immagine della superficie piatta del mare, di *placida aequora pontus* che Lucrezio canta nell’Inno a Venere, nel proemio del *De rerum natura* (I, 8).

Nel diritto romano, come sottolinea Aldo Schiavone, “*aequum* esprimeva nel suo campo semantico originario – che possiamo rendere con “l’eguale”, “l’equilibrato”, “il livellato” – una forma mentale anch’essa molto risalente (...): l’attitudine alla pratica redistribuiva, alla simmetria sociale, all’equilibrio comunitario” (Schiavone, 2005).

Quando Carlo VII s’impone in Francia come “buon legislatore”, al di sopra delle antiche consuetudini, il Re diventa nella costruzione dello Stato moderno *Fontaine de Justice*, scaturigine della giustizia amministrata nel Regno e momento forte dell’appropriazione del potere sovrano da parte del monarca. È l’idea dell’acqua come metafora di diritto e di giustizia che si tramanda ininterrottamente nei secoli fino ai nostri giorni, tanto nelle civiltà orientali:

*“Perché la grande acqua può muoversi continuamente senza fermarsi mai.
È così gentile da irrigare tutte le terre ove passa, eppure non pensa
per questo di aver fatto una cosa eccezionale.
È come la virtù.
Quando scorre, anche se a volte in luoghi bassi e altre in luoghi alti,
segue certamente un principio.
È come la giustizia”.*
(Confucio, *Analecta*)

quanto nella tradizione ebraica consegnataci dalla Bibbia:

Ma corra il diritto com’acqua, e la giustizia, come un rivo perenne!
(Amos, 5, 24)

A questa impronta ‘acquatica’ si contrappone storicamente il richiamo opposto alla dimensione ‘terranea’ del diritto. Il diritto ha bisogno di un ‘dove’ (Irti, 2001) e il diritto moderno, in particolare, si esprimerebbe secondo un preciso canone di legittimità: la legge fondamentale della Terra, il *Nomos Der Erde* che Carl Schmitt individua nell’occupazione del suolo come atto di ordinamento dello spazio, principio geometrico costitutivo e fondamento di ogni concreto ordine e diritto. Qui na-

sce anche l'idea di frontiera, per racchiudere tra confini visibili lo spazio controllato dal potere secondo una logica di *Ortung-Ordnung*, che vede indissolubilmente legati l'ordinamento e la sua localizzazione (Schmitt, 1991).

Nulla di tutto ciò è possibile nell'acqua, elemento che si esprime attraverso un flusso, mettendo in crisi la visione geometrica del diritto e fornendo chiavi alternative di lettura utili in una società in cui la caratteristica principale non è più la spazialità schmittiana, ma la liquidità a noi tutti familiare grazie alla narrazione di Zygmunt Bauman nel suo libro rivelatore *Liquid Modernity* (Bauman, 2000). Proprio a questa visione moderna ed elastica della società si richiama la dottrina costituzionalistica moderna quando sottolinea che "questa giurisprudenza reclama una dogmatica giuridica "liquida" o "fluida", che si nega agli irrigidimenti concettuali e si apre al confronto flessibile" (Giorgis, Grosso, Luther, 2016).

Già la *lex romana* (*jus lexque*, nell'espressione formulare originale), traendo origine dalla lettura ad alta voce di un testo imperativo, altro non è che l'assunzione di una forma verbale da parte di un precetto preesistente e fino ad allora inespresso (Thomas, 2001): una trasformazione e un disvelamento che lo scioglimento della neve o il condensarsi del vapore rappresentano in modo perfetto.

L'acqua, come elemento fisico, non conosce né confini né frontiere. È solo in via precaria o virtuale che, diversamente da quanto avviene con l'occupazione del suolo, possiamo stabilire su di essa un mio e un tuo. Per questo essa apre un *universo* di pensiero differente che potremmo in un certo senso definire un *multiverso* concettuale. Ed è alla ricerca di queste fonti profonde, sotterranee e in buone parte finora trascurate del diritto contemporaneo che cerchiamo di muoverci in queste pagine.

5. *Il rapporto sociale generato dall'acqua*

Gli ultimi due secoli di storia del diritto occidentale hanno rafforzato la nostra convinzione che l'uomo, come "creatore del diritto", possa e debba produrre un ordine normativo del tutto indipendente dalla natura delle cose di cui si occupa.

Ci siamo allontanati dalla percezione, ancora molto netta in tanti autori fin oltre la metà dell'Ottocento, per cui il diritto doveva essere colto prima di tutto nella sua dimensione naturale, attraverso le sue leggi universali, per poi essere tradotto in norma positiva. Oggi si sta riacquisendo questa sensibilità grazie ad altre discipline, senza con questo perdere l'originalità e la scientificità del metodo proprio delle scienze giuridiche e pur mantenendo tutto il rigore delle sue esigenze epistemologiche.

Storia e antropologia, economia e sociologia, non sono né concorrenti né ancelle del diritto; sono invece sue preziose alleate nella comprensione del fenomeno giuridico. Il pluralismo metodologico aiuta a tenere largo l'orizzonte della ricerca, a mantenere viva la curiosità, a ritornare con i piedi per terra mettendo anche qualche volta giustamente in discussione stereotipi e antichi dogmi (Lombardi, 1986).

Siamo in buona parte debitori di questa riscoperta “naturalità” del diritto nei confronti della scuola antropologica giuridica francese di Carbonnier, Alliot, Vanderlinden e Rouland. Le correnti di pensiero che attraversano e agitano questo versante della scienza giuridica ruotano intorno alla ricerca del confine, spesso difficile da tracciare, fra diritto e non diritto, fra regola giuridica e semplice disposizione sociale, frontiera individuabile nella presenza o nella mancanza del carattere di generalità e astrattezza proprio del diritto (Le Roy, 2011). I concetti di *droit* e di *juridicité*, se non tenessimo conto della naturalità del diritto, rimarrebbero in questo caso inevitabilmente separati, a causa della natura verbalizzata di origine statale del primo.

Alcuni studiosi, come Sacco, si allontanano da questa prospettiva, recuperando pienamente la giuridicità, e quindi la caratteristica propria del diritto, anche in quella dimensione implicita e sottointesa che è stata chiamata ‘diritto muto’ (Sacco, 2015). Si possono in questo caso percepire e rispettare delle regole senza che di queste regole si abbia una diretta conoscenza e, a maggior ragione, una esplicita verbalizzazione.

I grandi progressi dell'antropologia giuridica degli ultimi decenni aiutano a riscoprire i fondamenti comuni di processi normativi che credevamo, molto arbitrariamente, dipendere solo da speculazioni filosofiche astratte. Il diritto delle acque recupera, aprendo la sua indagine anche a queste forme proto-giuridiche, enorme interesse e vivacità (Rouland, 1991; Sacco, 2007).

Le prime meravigliose pagine dell'*Esprit des lois* di Montesquieu, padre nobile del diritto comparato, ci richiamano all'osservazione delle forme della Natura, non solo perché ricca di insegnamenti, ma in quanto portatrice di vere e proprie ‘leggi’, e ci aiutano a ricomporre il quadro.

Così scrive il Barone di Montesquieu:

“tous les êtres ont leurs lois, la divinité a ses lois, le monde matériel a ses lois, les intelligences supérieures à l'homme ont leurs lois, les bêtes ont leurs lois, l'homme a ses lois”.

(Montesquieu, *Esprit des lois*, Cap. 1, libro 1)

Queste leggi, spiega lo stesso autore, altro non sono che “*les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses*”. Questo modo di concepire il diritto, come regolazione delle azioni umane che deve necessariamente tenere in conto la ‘natura delle cose’, è tradizionalmente molto presente

anche in civiltà giuridiche diverse dalla nostra, prima fra tutte quella di ispirazione confuciana (Cheng, 2002).

Parlando quindi di ‘leggi naturali dell’acqua’ ci riferiamo alle costanti sociali per cui nel corso dei millenni, intorno al bene primario dell’acqua, si sono sviluppate relazioni particolari fra gli esseri umani. È quello che Giandomenico Romagnosi, nelle pagine illuminanti del suo libro *Della ragion civile delle acque nella rurale economia* (1829), definiva “l’ordine moderatore al quale le azioni reciproche dei cittadini conformar si debbon nel regime prediale delle acque”.

Questa ‘ragion civile’ delle acque era in ultima analisi quella tacita e perpetua condizione che comporta “moderazione, sicurezza e aiuto di vita sociale per cui viene abilitato ed assicurato l’esercizio della economica libertà”. L’acqua è dunque naturalmente e per sua essenza una pre-condizione del diritto e un bene sociale e “il riguardar l’acqua come cosa di mezzo fra i beni stabili ed i mobili è un concetto troppo meschino, troppo grezzo e troppo sterile di dettami veramente sociali” (Romagnosi, 1829).

Occorreva perciò, per il giurista e filosofo piacentino, allargare lo sguardo verso questo suo innato carattere sociale. Quando non è fonte di conflitto e di brutale sopraffazione, l’acqua produce infatti in maniera spontanea una “tacita associazione di servigi fra molti possessori liberi” e porta a quel “contemperamento di convivenza” da cui “sorge l’aspetto dell’associazione territoriale”. Un’associazione territoriale ovviamente condizionata dalla condivisione della risorsa vitale dell’acqua, che vedeva, secondo altri studiosi ottocenteschi, soprattutto nella forma del villaggio la sua espressione più caratteristica (Astuti, 1961). Una lettura, questa, che è anche fonte di ispirazione primaria per un modernissimo approccio al diritto pubblico (Rossi, 2012).

Nel pianeta primitivo, in quello che Henry Sumner Maine, nel suo fondamentale contributo all’interpretazione della proprietà collettiva *Ancient law: its connection with the early history of society, and its relation to modern ideas*, definiva l’infanzia del diritto (*infancy of law*), la comunità di villaggio portava sempre l’impronta di un’identica struttura primordiale come “nucleo riposto della primitiva società indo-europea” (Sumner Maine, 1866).

L’acqua, più ancora della terra, è il vero punto di gravitazione di questa aggregazione, nella formazione dei corpi sociali che Otto von Gierke, nella sua opera maggiore *Das deutsche Genossenschaftsrecht*, metteva al centro della costruzione dell’ordinamento giuridico. Non c’è socialità, non c’è comunità né vita senza acqua, per cui è giocoforza ricollocare rapidamente questa risorsa in una sfera normativa diversa dalla categoria dei puri e semplici ‘beni’ oggetto di materiale accaparramento e di possibile sottrazione alla fruizione comune.

La natura particolare dell’elemento idrico predispone ad una classificazione diversa da quella che ci è più familiare e a cui ci hanno general-

mente avvicinato i nostri studi accademici, spingendo oggi lo studioso e l'operatore del diritto a formulare categorie differenti, a immaginare modalità nuove di organizzazione e funzionamento delle istituzioni affinché si aprano alla tutela degli interessi di un'utenza più vasta, delle generazioni future, di tutto il vivente.

SEZIONE SECONDA

LE TRADIZIONI CULTURALI E GIURIDICHE DELL'ACQUA

SOMMARIO: 1. Le civiltà ctonie. – 2. La Mesopotamia. – 3. Dall'India all'Egitto. – 4. Il diritto talmudico. – 5. Il sistema giuridico cinese. – 6. La Grecia antica. – 7. Dalle radici al tronco: il diritto romano. – 8. L'Islam e le sue regole. – 9. I diritti africani. – 10. Il diritto medievale europeo. – 11. Il diritto civile continentale. – 12. La penisola iberica. – 13. Il diritto francese. – 14. I diritti dell'acqua nel *common law*. – 15. Le tecniche giuridiche di regolazione dei *water rights* in *common law*. – 16. La dottrina riparia (*riparian doctrine*). – 17. La dottrina del primo utilizzatore (*prior appropriation doctrine*). – 18. Il trapianto giuridico.

1. *Le civiltà ctonie*

La navigazione nei diversi aspetti della giuridicità delle acque non si limita alle sole forme del diritto a noi oggi più consuete, che ricollegiamo a quelle norme di carattere generale, astratto ed impersonale che conosciamo sotto il nome di 'leggi'. Il riflesso giuridico della materia idrica investe, infatti, da sempre modelli di condotta, canoni di comportamento e sistemi di disposizione durevoli che forgiavano un vero e proprio *habitus*.

La nostra difficoltà nel capire i codici comportamentali delle popolazioni primitive sta nel fatto che tali sistemi concettuali “non sono (o sono solo in via sussidiaria) dei mezzi per comunicare; sono modi di pensare, attività le cui condizioni sono assai meno rigorose” (Lévy-Strauss, 1990). Siamo alle soglie di quel territorio ancora poco esplorato ma già evocato con forza da recenti studi comparatistici che non a caso traggono spunto proprio dalle conquiste culturali dell'antropologia e delle neuroscienze. È il territorio del diritto muto, o tacito, quel “diritto vissuto, esperienziale”, o se si preferisce “implicito e referenziale” (Sacco, 2015), che la filosofia definisce, per il suo contenuto di esperienza presente nella coscienza del soggetto, come *Erlebnisrecht*.

Si tratta però anche, e più semplicemente, di risposte diverse agli stessi problemi generali che pone la regolazione giuridica (Comaille, 2015): come il processo di formazione del linguaggio dà luogo a strategie di scrit-

tura diverse fra loro (cuneiformi, con diversi alfabeti, con ideogrammi ...), così il diritto prende strade diverse a seconda dei luoghi e delle civiltà. Cerchiamo quindi di non considerare necessariamente e definitivamente superiore la nostra strategia abituale, pensando piuttosto a quanto avviene oggi per la scrittura, dove grazie alla pittografia degli *emoji* dei telefoni cellulari gli ideogrammi si stanno prendendo una grande rivincita sugli alfabeti. Oltretutto, anche lo sviluppo dei diversi sistemi può essere frutto di una certa casualità, come dimostra l'incredibile storia del disco di Festo che riproduceva una spirale di testo composta da caratteri riutilizzabili e che avrebbe potuto portare alla nascita della stampa già tremila anni prima di Gutenberg (Diamond, 2012).

Il nostro sguardo sulle diverse civiltà giuridiche, tanto vale confessarlo subito, pecca qui necessariamente di superficialità, tanto sono vasti gli spunti che si offrono alla nostra vista. Ci limitiamo perciò solo a qualche fugace spigolatura.

La civiltà ctonia, portatrice di una propria precisa visione del diritto, come ci ricorda Patrick Glenn, con i suoi connotati di oralità ci restituisce solo frammenti, oggi resi comunque più consistenti da un intenso studio antropologico, della concezione dell'acqua propria dei popoli che vivevano e vivono in stretta armonia con la Terra. L'appropriazione del bene idrico, in contesti di abbondanza, non si connota nella forma di appropriazione individuale, ma piuttosto di fruizione collettiva. "L'uso ctonio della terra [e di conseguenza dell'acqua] consisteva nel godimento comune, o collettivo, senza alcun concetto formale di proprietà che cristallizzasse questa vaga relazione fra gruppi di persone e il suolo sul quale vivevano" (Glenn, 2011).

Spesso, di converso, la condivisione della risorsa è imposta dalla scarsità, come nel caso dei !Kung del deserto del Kalahari che passano necessariamente una parte significativa del loro tempo in prossimità del punto d'acqua. Anche se alcuni connotati sociali, come l'assenza di uno spirito competitivo fra gli individui, assumono un grande rilievo rispetto ai rischi di accaparramento individuale delle risorse naturali, non dobbiamo lasciarci suggestionare nel formulare giudizi avventati dalle nostre categorie moderne che rischiano di risentire sensibilmente del mito del buon selvaggio (Diamond, 2012).

È normalmente iscritto nel DNA culturale delle popolazioni primitive il concetto secondo cui il mondo sostiene tutti i viventi, per cui ogni torto nei suoi confronti si ritorce inesorabilmente contro chi lo ha commesso. Per questo, il rispetto delle regole e dei tabù assume un'estrema importanza, come talvolta si vede "per i punti d'acqua sacri: le donne non ci vanno mai, gli uomini non ancora iniziati ci vanno senza bervi, alcuni gruppi vi accedono e bevono ma solo a condizione che l'acqua sia offerta loro dai membri di altri gruppi che vi accedono liberamente" (Lévi-Strauss, 1990).

Questa tradizione giuridica coglie perfettamente l'aspetto ciclico del-

l'esistenza e tenta di raggiungere una consonanza ottimale con essa, conservando un senso acuto dell'equità intergenerazionale rispetto alle risorse naturali: un obiettivo che molti oggi considerano di nuovo un approdo eticamente alto e assolutamente necessario del nostro percorso di civiltà.

Il recupero ed il rispetto dell'azione regolatrice (e conservatrice) dei popoli ctonii sono cresciuti negli ultimi decenni, anche grazie alla celebrazione critica della ricorrenza dei cinque secoli della scoperta (per noi ...) delle Americhe. Per effetto della crescita di consapevolezza da parte delle stesse popolazioni indigene, i loro diritti, usi e costumi, oltre che il loro insostituibile ruolo custodiale, sono finalmente stati recepiti, dopo secoli di colonialismo, di oppressione e di emarginazione, dal costituzionalismo moderno e queste forme giuridiche primitive ritrovano dignità nell'ordine giuridico di impronta europea che le aveva costantemente negate o relegate in posizione di forte subalternità (Cammarata, 2012).

2. *La Mesopotamia*

La rete idrica della terra mesopotamica, collocata come lo indica il nome stesso (*mésos, potamós*) fra i due fiumi del Tigri e dell'Eufrate è la prima traccia scritta del diritto delle acque, grazie al Codice di Hammurabi (1750 a.C.) che delinea le priorità d'uso del bene e formalizza i rapporti orizzontali e verticali riguardo alla risorsa, precisando il modo di dirimere, in un senso premoderno ma a noi piuttosto chiaro, le prime controversie documentate della storia. L'organizzazione della rete idrica si regge su disposizioni legali precise e la giurisdizione idrica è amministrata dal Re, come testimoniano la Riforma di Urukagina e il codice di Ur-Nammu (Duhautoy, 2015).

La legislazione regia proclama la volontà di instaurare un regime giusto nel governare la vita dei sudditi, per proteggerli dal mero arbitrio. Il monarca si rivolge direttamente al suo popolo, indicando loro diritti e doveri in materia idrica e soprattutto detta le precauzioni da prendere nell'irrigazione. Sorgono all'epoca i primi corpi amministrativi specializzati e i funzionari regi hanno l'incarico di vigilare sulla manutenzione della rete (Dellapenna e Gupta, 2009). Sono però già documentati anche casi di delegazione o concessione dello sfruttamento della risorsa secondo una logica mercantile.

Le disposizioni legali mesopotamiche riguardano soprattutto gli obblighi manutentivi a carico della popolazione rivierasca. Il codice di Hammurabi è tassativo nell'enunciare i doveri di riparazione connessi alle piogge (§§ 45, 46 e 48). Delle sanzioni, che oggi definiremmo civilistiche, sono stabilite per punire i coltivatori che pregiudicano l'integrità della proprietà dei vicini:

*“L'uomo nella cui diga si apre una breccia,
 compenserà per l'orzo che ha fatto perdere.
 Se non è in grado di rimborsare l'orzo,
 saranno venduti lui, i suoi beni e gli occupanti della terra da limo.
 Qualora qualcuno apra i suoi solchi per irrigare il suo terreno,
 ma è malaccorto, e l'acqua allaghi il campo del suo vicino, allora paghi
 frumento per la sua perdita.
 Qualora un uomo lasci entrare l'acqua, e l'acqua sommerga la piantagione
 del vicino, paghi dieci gur di frumento per ogni gan di terra” (§§ 53-56)*

Lo statuto giuridico dell'acqua sembra variare sensibilmente, nei re-
 gni mesopotamici, in funzione della proprietà delle terre. La giustizia ir-
 rigua resta comunque della massima importanza per l'ordine pubblico e
 le infrazioni che si commettono in questo campo sono dei *cas royaux*,
 delle vere e proprie questioni regie:

*“Qualora qualcuno rubi una ruota per l'acqua dal campo,
 pagherà cinque shekels in denaro al proprietario.
 Qualora qualcuno rubi uno shadduf [strumento per trarre
 acqua dal fiume o dal canale]
 o un aratro, pagherà tre shekels in denaro” (§§ 259-260).*

3. Dall'India all'Egitto

Il diritto di matrice religiosa esprime un'idea comunitaria del rappor-
 to fra l'uomo e l'acqua: così, nelle leggi di Manu, la risorsa presenta un
 carattere tendenzialmente indivisibile ed il suo uso è regolato da norme
 di ordine pubblico:

*“Dicono che un capo di vestiario, un carro, i gioielli, il cibo cotto, l'acqua,
 le donne, i mezzi di protezione e un pascolo non devono essere divisi”.*

(Leggi di Manu, cap. IX, § 219)

Colui che pregiudica volontariamente con il proprio comportamento
 l'uso generale è messo al bando, colpito da 'morte religiosa' ed escluso
 dalla comunità (Leggi di Manu, cap. VIII, §§ 61 e 69). È soprattutto l'or-
 dine religioso ad aspirare ad una sorta di armonia idrica (Leggi di Ma-
 nu, cap. IX. §§ 264-266), ma lo scopo è indubbiamente la protezione
 della comunità, attraverso la comminazione di pene particolarmente
 severe per la rottura delle dighe e dei serbatoi, considerate un crimine
 della massima gravità, mentre sanzioni più leggere sono previste per
 reati minori:

“Se un uomo distrugge una vasca [per l’acqua] deve essere fisicamente punito con l’annegamento o con la semplice uccisione; ma se [l’autore del crimine] la ripara, deve pagare una multa di livello massimo (...)

Se qualcuno ruba dell’acqua da una vasca costruita in tempi passati o interrompe l’afflusso dell’acqua, deve pagare una multa di livello minimo”.

(Leggi di Manu, cap. IX, §§ 279-281)

Ritroviamo un’impronta diversa, invece, in Egitto, dove sotto le diverse dinastie (dal 3110 al 30 a.C.) si riconosce nel Faraone il titolare principale dei diritti sul suolo e sulle acque. Il sovrano è il signore e il padrone delle acque soprattutto in quanto assicura la canalizzazione del bene primordiale: il Nilo. L’acqua, però, è essenzialmente percepita nella forma di *res communis*, una sorta di bene comune non commerciale e, a dispetto di quanto ci rappresenta l’astrazione di Karl August Wittfogel, il sistema non si presenta monoliticamente centralizzato a livello statale (Wittfogel, 1964).

Non disponiamo di leggi scritte pervenute fino a noi, poiché il sistema si reggeva essenzialmente su un diritto consuetudinario. Una luce singolare sul regime delle acque la proietta però una fonte di eccezionale importanza e di grande suggestione: il *Libro dei morti*, testo sacro per gli antichi egizi, che formalizza ritualmente l’accompagnamento del defunto nell’aldilà. Esso ci rivela in termini vaghi e in maniera indiretta i doveri e le prescrizioni normative dell’epoca:

*“Non ho respinto l’acqua nel suo tempo
[ossia nel tempo della piena del Nilo].
Non ho deviato il corso del canale”.*

(Cap. CXXV, § 1.10)

Ci riserva, invece, interessanti sorprese l’Egitto romanizzato, in cui fioriscono contratti per l’acquisto di servizi resi ad opera di imprenditori e si formano, come narra il Buleuta Aurelio Didimo, vere e proprie compagnie private per costruire sofisticati apparati idraulici (*sāqīya*), con cisterne e tubature complesse (Menu, 1994).

4. *Il diritto talmudico*

La tradizione giuridica ebraica ci riporta, nel suo diretto collegamento con la Torah, alla concezione dell’acqua come simbolo di vita (Draï, 2000).

Nel periodo biblico, prevale un concetto di condivisione egualitaria e

la principale fonte di approvvigionamento, i pozzi, mantiene un connotato prevalentemente pubblico. Il successivo sviluppo tecnologico nel prelievo e nella distribuzione incrementa però la distinzione fra acque private e pubbliche.

La disputa biblica fra i pastori di Isacco e quelli di Gerar (Genesi, 26, 15-22) è emblematica della tensione fra diversi orientamenti e contiene già, *in nuce*, tutta la problematica moderna dell'appropriazione e dei conflitti sulle acque:

“Tutti i pozzi che avevano scavati i servi di suo padre ai tempi del padre Abramo, i Filistei li avevano turati riempiendoli di terra. Abimèlech disse ad Isacco: «Vattene via da noi, perché tu sei molto più potente di noi». Isacco andò via di là, si accampò sul torrente di Gerar e vi si stabilì.

Isacco tornò a scavare i pozzi d'acqua, che avevano scavati i servi di suo padre, Abramo, e che i Filistei avevano turati dopo la morte di Abramo, e li chiamò come li aveva chiamati suo padre. I servi di Isacco scavarono poi nella valle e vi trovarono un pozzo di acqua viva.

Ma i pastori di Gerar litigarono con i pastori di Isacco, dicendo: «L'acqua è nostra!». Allora egli chiamò Esech il pozzo, perché quelli avevano litigato con lui. Scavarono un altro pozzo, ma quelli litigarono anche per questo ed egli lo chiamò Sitna.

Allora si mosse di là e scavò un altro pozzo, per il quale non litigarono; allora egli lo chiamò Recobòt e disse: «Ora il Signore ci ha dato spazio libero perché noi prosperiamo nel paese»”.

La *Torah* interpreta generalmente questo passo a conforto di un'idea di appropriabilità privata, anche se mai in senso illimitato, delle acque da parte del titolare del terreno.

In un passo successivo della Bibbia (Genesi, 29, 1-9), si legge però:

“Poi Giacobbe si mise in cammino e andò nel paese degli orientali. Vide nella campagna un pozzo e tre greggi di piccolo bestiame, accovacciati vicino, perché a quel pozzo si abbeveravano le greggi, ma la pietra sulla bocca del pozzo era grande. Quando tutte le greggi si furono radunate là, i pastori rotolarono la pietra dalla bocca del pozzo e abbeverarono il bestiame; poi rimetterono la pietra al posto sulla bocca del pozzo.

Giacobbe disse loro: «Fratelli miei, di dove siete?». Risposero: «Siamo di Carran». Disse loro: «Conoscete Làbano, figlio di Nacor?». Risposero: «Lo conosciamo». Disse loro: «Sta bene?». Risposero: «Sì, ecco la figlia Rachele che viene con il gregge». Riprese: «Eccoci ancora in pieno giorno: non è tempo di radunare il bestiame. Date da bere al bestiame e andate a pascolare!». Risposero: «Non possiamo, finché non siano radunate tutte le greggi e si rotoli la pietra dalla bocca del pozzo; allora faremo bere il gregge».